



PICENO CONSIND

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via della Cardatura snc, 63100 Ascoli Piceno

sito: <http://suap.picenoconsind.com>

e-mail: sup@picenoconsind.com - PEC: sportellounicopiceno@emarche.it

alla c.a.	A tutti i Comuni aderenti al SUAP Piceno Consind Sindaco Uff. Polizia Municipale Uff. Commercio
alla c.a.	Comando Provinciale VVF Ascoli Piceno Comando Provinciale VVF Fermo Azienda Sanitaria Territoriale Ascoli Piceno Azienda Sanitaria Territoriale Fermo
e, p.c.	Questura di Ascoli Piceno Questura di Fermo

OGGETTO: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE IN LOCALI/STRUTTURE NON DESTINATI A PUBBLICO SPETTACOLO E “VEGLIONI” IN PUBBLICI ESERCIZI – INQUADRAMENTO EX ARTT. 68 E 80 T.U.L.P.S., VERIFICA CCVLPS E RICHIAMO AI PROFILI DI RESPONSABILITÀ IN CASO DI ESERCIZIO SENZA TITOLO/CONTROLLI

Con la presente si richiama l'attenzione dei Comuni aderenti al SUAP Piceno Consind sul corretto inquadramento procedimentale delle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento, con particolare riferimento:

- agli eventi svolti all'interno di locali o strutture pubbliche o private non ordinariamente adibite a pubblico spettacolo (es. capannoni, palestre, sale polifunzionali non autorizzate, spazi chiusi adattati occasionalmente, ecc.);
- ai casi di “veglioni” organizzati da hotel/ristoranti con serata danzante post-cena, accessibile anche con biglietto di ingresso (anche “solo dopo cena”) con consumazione inclusa/obbligatoria.

Si evidenzia preliminarmente che, ai fini del T.U.L.P.S., la circostanza che lo spazio sia di proprietà pubblica o privata non è elemento decisivo; rileva, invece, che l'evento si svolga in luogo pubblico o aperto/esposto al pubblico e che integri una forma di spettacolo o trattenimento.

I riferimenti normativi essenziali sono:

- Art. 68 T.U.L.P.S.: titolo abilitativo per l'esercizio di spettacoli/trattenimenti in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- Art. 80 T.U.L.P.S.: verifica preventiva delle condizioni di solidità e sicurezza del locale/impianto tramite Commissione di vigilanza (agibilità);
- R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione): disciplina delle Commissioni di vigilanza (artt. 141 e seguenti; 141-bis);
- Circolare del Ministero dell'Interno – Direzione Generale Protezione Civile e Servizi Antincendi – Servizio Tecnico Centrale, n. 15 del 13/07/1988.

Le casistiche in questione sono le seguenti:

1) EVENTI TEMPORANEI IN LOCALI/STRUTTURE PUBBLICHE/PRIVATE “NON DESTINATI” A PUBBLICO SPETTACOLO

Quando l'evento temporaneo si svolge in un locale/struttura pubblico/privato, non già destinato e/o non già munito di agibilità per pubblico spettacolo, l'organizzatore dell'evento deve, obbligatoriamente entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento, presentare l'apposita istanza di rilascio di autorizzazione con verifica della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS), finalizzata all'espressione del parere e/o al sopralluogo per l'agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.



2) FESTA O VEGLIONE" IN HOTEL/RISTORANTE CON SERATA DANZANTE POST-CENA E BIGLIETTO (CON O SENZA CONSUMAZIONE)

Quando un hotel/ristorante organizza un "veglione" e preveda:

- accesso post-cena (anche per non-cenantini) tramite biglietto di ingresso;
- consumazione inclusa/obbligatoria;
- intrattenimento danzante (DJ set/pista da ballo/animazione);

integra, di regola, un pubblico trattenimento (non mera musica di sottofondo), e pertanto l'organizzatore deve, obbligatoriamente entro e non oltre 15 giorni prima della data di svolgimento, presentare l'apposita istanza di rilascio di autorizzazione con verifica della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (CCVLPS), finalizzata all'espressione del parere e/o al sopralluogo per l'agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.

Si ribadisce che la qualificazione di evento "privato" non discende automaticamente dal fatto che sia svolto in un esercizio ricettivo/di somministrazione o che sia rivolto ai "clienti": quando l'accesso avvenga mediante vendita di titoli di ingresso e con condizioni predefinite di partecipazione, l'evento assume ordinariamente caratteri di fruibilità pubblica.

Al fine di prevenire situazioni di rischio, si richiama l'attenzione su quanto segue, in via generale e salvo diverse valutazioni legate al caso concreto:

RESPONSABILITÀ DI ORGANIZZATORE E GESTORE

Lo svolgimento di spettacoli/trattenimenti senza il prescritto titolo e senza le verifiche di agibilità espone, in primo luogo, organizzatore/promotore e titolare/gestore del locale a rilevanti conseguenze:

- sotto il profilo amministrativo/sanzionario e dei provvedimenti inibitori/di cessazione;
- sotto il profilo civile e, in caso di incidenti, anche penale, in relazione agli obblighi di sicurezza e alla gestione dell'affollamento, delle vie di esodo, degli allestimenti e delle misure di prevenzione.

DOVERI DI VIGILANZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

In presenza di eventi pubblicizzati, segnalati o comunque noti agli uffici comunali e/o alla Polizia Locale, assume particolare rilievo l'attivazione tempestiva dei poteri di vigilanza e prevenzione (verifiche, sopralluoghi, eventuali misure inibitorie e comunicazioni alle autorità competenti), a tutela dell'incolumità pubblica. L'eventuale inerzia a fronte di elementi conoscitivi concreti (la promozione a mezzo social, rivolta a una platea indeterminata, rende l'evento concretamente conoscibile) può esporre a contestazioni e verifiche sotto il profilo organizzativo/disciplinare e, nei casi più gravi e tipizzati dall'ordinamento, anche rispetto a possibili profili di responsabilità connessi all'omissione/obbligo di impedire l'evento (art. 40 c.p.) e l'omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.).

Al fine di garantire uniformità sul territorio del SUAP Piceno Consind e un adeguato presidio delle condizioni di sicurezza a tutela dell'incolumità pubblica, si chiede ai Comuni aderenti di:

- comunicare alle associazioni e/o gestori di Hotel/Ristoranti, che organizzano manifestazioni nelle due casistiche indicate di inoltrare con almeno 15 giorni di anticipo al SUAP la richiesta di autorizzazione con necessità di verifica da parte della CCVLPS
- informare gli organizzatori, in fase di interlocuzione/istruttoria, che l'evento potrà essere svolto solo se assentito solo all'esito delle verifiche e degli adempimenti previsti;
- in caso di eventi non comunicati ma pubblicizzati/noti, attivare tempestivamente gli strumenti di controllo e coordinamento tra SUAP e Polizia Locale, al fine di prevenire l'esercizio di attività in assenza di titolo e di verifiche di sicurezza.



PICENO CONSIND

SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Via della Cardatura snc, 63100 Ascoli Piceno
sito: <http://suap.picenoconsind.com>
e-mail: sup@picenoconsind.com - PEC: sportellounicopiceno@emarche.it

Altresì questo SUAP, al fine di coordinare tutti i soggetti coinvolti chiede:

al Comando Provinciale VVFF di Ascoli Piceno e al Comando Provinciale VVFF di Fermo la collaborazione ai fini delle verifiche di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S., finalizzate a stabilire le condizioni di sicurezza del locale/impianto di competenza della Commissione di Vigilanza; in tale contesto, la presenza e il contributo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco risultano essenziali per valutare le misure di prevenzione e protezione antincendio, le vie di esodo e la gestione dell'affollamento nonché ridurre il rischio di eventi non conformi o organizzati in assenza dei necessari presidi;

all'Azienda Sanitaria Territoriale di competenza, in quanto componente della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS), collaborazione al fine di garantire un presidio uniforme e tempestivo delle verifiche connesse alle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o trattenimento.

Il SUAP Piceno Consind resta a disposizione per eventuali coordinamenti operativi e chiarimenti. Cordiali saluti.

**Istruttore SUAP
Geom. Pierluigi De Angelis**

(Firma apposta in forma digitale ai sensi Art.21 D.lgs.vo n.85 del 07/03/2005 e.m.i. C.A.D.)